

DIVORZIO: EQUO BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI COINVOLTI PER L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

All'indomani della cosiddetta *Sentenza "Grilli"* della Prima sezione civile della Corte di Cassazione (sent. 11504 del 10.5.2017), che ha abbandonato il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosceva all'assegno divorzile la funzione di conservare al coniuge divorziato un tenore di vita quanto più possibile simile a quello matrimoniale, è seguito un grave disorientamento. I giudici si sono divisi: in alcuni casi sono stati applicati pedissequamente i nuovi principi, ritenendo che sia legittimato a chiedere l'assegno solo l'ex coniuge in stato d'indigenza. In altri, pur ritenendo superato il parametro del tenore di vita matrimoniale, è stata adottata una interpretazione più elastica dando comunque rilievo alla durata del matrimonio e all'impegno profuso in favore della famiglia. Altri ancora in cui è stata ribadita la vigenza del criterio del tenore di vita matrimoniale.

Sulla scorta di questo caos interpretativo, la scorsa legislatura, è stata approvata dalla Commissione Giustizia della Camera, la proposta di legge a prima firma dell'on. Donatella Ferranti (PD) (AC 4605) che faceva chiarezza ed enunciava criteri certi per la determinazione del diritto all'ottenimento dell'assegno e alla sua quantificazione. A tale proposito si ricorda che, in quella occasione, fu svolta un'indagine conoscitiva nell'ambito della quale sono stati auditati diversi illustri docenti universitari di diritto privato, tra i quali si cita, in particolare, per il loro prezioso contributo scientifico il professor Cesare Massimo Bianca, libero docente di diritto civile e Mirzia Bianca, professoressa di istituzioni di diritto privato presso l'università degli studi di Roma «La Sapienza».

La fine della legislatura non ha consentito l'approvazione della proposta. Nel frattempo, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 18278/2018), riprendendo i criteri già esplicitati nell'iniziativa dell'on. Ferranti, che hanno composto il contrasto giurisprudenziale riconoscendo invece il principio di solidarietà come fondamento dell'assegno ma escludendo al tempo stesso che la finalità dell'assegno sia quella di assicurare al coniuge debole il medesimo tenore di via del matrimonio.

Ciò non di meno è cessata l'esigenza che intervenisse la legge per fissare e dare certezza ai principi che attengono alla tutela della persona. È stata quindi ripresentata, a prima firma dell'on. Alessia Morani (PD) – che ne è anche la relatrice - la proposta di legge della scorsa legislatura. Il testo sancisce, con puntuale linearità, che il criterio guida che deve assistere il giudice del divorzio è quello dell'equo bilanciamento degli interessi coinvolti dallo scioglimento del matrimonio. Per fare ciò, il testo elenca i criteri e le ragioni in base ai quali il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge.

Si prevede, inoltre, la possibilità che il tribunale predetermini la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovute a ragioni contingenti o comunque superabili (c.d. assegno divorzile a termine). Formalizzando principi giurisprudenziali, si precisa che la creazione di una famiglia di fatto (e quindi non solo di un nuovo matrimonio o unione civile) preclude in modo irreversibile il diritto all'assegno anche in caso di fallimento del nuovo legame.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge "Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile" a prima firma dell'on. Alessia MORANI (PD) ([AC 506](#)) e ai [dossier](#) di approfondimento del Servizio studi della Camera dei deputati.

IL NUOVO ASSEGNO DI DIVORZIO

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di garantire un **equo bilanciamento degli interessi in gioco** in occasione dello scioglimento del matrimonio e dell'unione civile, **evitando** che tale circostanza sia causa di un **indebito arricchimento**, da una parte, **o di un degrado esistenziale del coniuge economicamente debole**.

La **proposta approvata** riscrive, quindi, il comma 6 dell'articolo 5 della legge 898/1970 (legge sul divorzio) in accordo con l'interpretazione che sostiene la **funzione riequilibratrice dell'assegno divorzile**. Si sostiene quindi la **concorrenza del criterio assistenziale con il criterio perequativo**, e che, pur non escludendo l'**autoresponsabilità economica** del coniuge divorziato, **non ritiene possibile negare rilevanza al progetto di vita comune** praticato durante il matrimonio e agli effetti diversi che tale progetto ha determinato sulla condizione dell'uno e dell'altro dei coniugi.

Ad esempio, i dati statistici rilevano che la **maternità** comporta, in media, una **riduzione del 30% del reddito** delle donne e che questo non è destinato ad essere completamente recuperato nel corso della carriera lavorativa.¹

Con la sentenza di divorzio, il **tribunale può disporre a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro coniuge un assegno**. Rispetto alla normativa vigente, che collega il diritto di uno dei due coniugi a percepire l'assegno quando è sprovvisto di mezzi adeguati o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, il testo approvato elimina questo presupposto.

Nel prendere la decisione il giudice dovrà **valutare e bilanciare i seguenti criteri**:

- 1) **la durata del matrimonio alla data dell'ordinanza presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati.**
Rispetto al testo vigente, tale criterio

Soltanto nel 20% dei casi di divorzio la sentenza dispone l'attribuzione di un assegno divorzile e l'ammontare di tali assegni, nella media, si assesta a euro 500 mensili (v. nota 1).

¹ [Audizione](#) del 13.3.2018 Franco MANGANO – Presidente della Sezione Persona, Famiglia e per i Minorenni della Corte di Appello di Roma. Commissione Giustizia, Camera dei deputati.

costituisce **elemento valutativo autonomo**;

- 2) le **condizioni personali ed economiche** in cui i coniugi vengono a trovarsi a **seguito dello scioglimento** o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 3) **l'età e lo stato di salute** del soggetto richiedente;
- 4) il **contributo personale ed economico** dato da ciascuno alla **conduzione familiare** e alla **formazione del patrimonio** di ciascuno e di quello comune;
- 5) il **patrimonio e il reddito netto di entrambi**;
- 6) la **ridotta capacità reddituale** dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale **conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali** nel corso della vita matrimoniale;
- 7) l'impegno di **cura di figli** comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Si tratta, sostanzialmente, di un rafforzamento mediante riconoscimento con legge di **criteri e ragioni già in uso della giurisprudenza**.

SI VELOCIZZANO LE PROCEDURE PER LA SENTENZA DI DIVORZIO

Con un emendamento approvato in Aula, si modifica il comma 8 dell'articolo 4 della legge 898/1970. Si prevede che, su richiesta di parte, il **presidente si riservi di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio**. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato.

Fino al 2017 la giurisprudenza (Sez. unite civili sentenze nn. 11490 e 11492 del 1990) ha concordemente affermato che il presupposto per concedere l'assegno di mantenimento fosse costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che fosse necessario provare uno stato di bisogno dell'avente diritto.

L'ASSEGNO A TERMINE

Il testo prevede la **possibilità che il giudice**, tenuto conto di tutte le circostanze sopraelencate, **predetermini la durata dell'assegno** nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a **ragioni contingenti o comunque superabili**, così evitando l'insorgenza, nel tempo, di ingiustificate posizioni di rendita.

NO ALL'ASSEGNO IN CASO DI NUOVO LEGAME

Si dispone che, **in caso di nuovo matrimonio** (o unione civile) o, semplicemente in caso di creazione di una **nuova famiglia di fatto**, **non si ha diritto all'assegno**. La preclusione del diritto è irreversibile anche in caso di fallimento del nuovo legame sentimentale.

CONFIRMATION OF THE APPLICATION OF THE NEW PROVISIONS ON THE DIVORCE PAYMENT ALSO TO CIVIL UNIONS

The text confirms the **application of the new provisions on the divorce payment also to the dissolution of civil unions** introduced three years ago by law 20 May 2016, n. 76.

NORMA TRANSITORIA

The new provisions **apply also to the procedures for the dissolution or termination of the effects of the marriage in progress** as of the date of entry into force of the law.